

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (63)276

Vol. 1963/0066

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

VI/COM(63) 276 def.

Bruxelles, 12 luglio 1963

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo ai prelievi nei confronti dei Paesi terzi da
applicare ai suini macellati ed agli animali vivi della
specie suina per le importazioni effettuate
dal 1° agosto 1963 al 30 settembre 1963

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(63) 276 def.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo ai prelievi nei confronti dei Paesi terzi da applicare ai suini macellati ed agli animali vivi della specie suina per le importazioni effettuate dal 1° agosto 1963 al 30 settembre 1963

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ;

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4 ;

Vista la proposta della Commissione ;

Considerando che i prelievi nei confronti dei Paesi terzi da applicare ai suini macellati ed agli animali vivi della specie suina devono essere fissati preventivamente per un periodo di tre mesi ; che tali prelievi sono stati fissati per il primo trimestre 1963 nel regolamento n. 155 del Consiglio (2), e per il secondo trimestre 1963 nel regolamento n. 25/63/CEE del Consiglio (3) ;

Considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 56/63/CEE del Consiglio (4), i prelievi in vigore al 30 giugno 1963 sono applicabili sino al 31 luglio 1963 ; che è quindi opportuno completare, in relazione alle importazioni che saranno effettuate nel periodo 1° agosto - 30 settembre 1963, le disposizioni del regolamento n. 155 del Consiglio ;

Considerando che i prelievi devono essere calcolati sulle basi indicate nel regolamento n. 155 del Consiglio ;

-
- (1) G.U. delle Comunità europee n. 30, del 20. 4.1962, pag. 945
(2) G.U. " " " n. 140, del 28.12.1962, pag. 2926
(3) G.U. " " " n. 49, del 27. 3.1963, pag. 989
(4) G.U. " " " n. 96, del 27. 6.1963, pag. 1787

.../...

Considerando che i prelievi intracomunitari di cui al regolamento n. 50 del Consiglio (5) sono stati ridotti con decorrenza dal 1° agosto 1963 a norma del regolamento n. .../63/CEE del Consiglio (6) ; e che per il calcolo del primo elemento del prelievo da applicare ai suini macellati si devono quindi prendere come base i prelievi intracomunitari stabiliti in detto regolamento per le importazioni dai Paesi Bassi ;

Considerando che il terzo elemento del prelievo da applicare ai suini macellati deve essere aumentato al 3% del prezzo limite medio applicato nell'anno precedente,

HA EMANATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I tre allegati al regolamento n. 155 del Consiglio, relativo alla determinazione dei prelievi nei confronti dei Paesi terzi da applicare ai suini macellati ed agli animali vivi della specie suina (voci ex 02.01 A III a, ed ex 01.03 A II della tariffa doganale comune) vengono sostituiti, per le importazioni effettuate dal 1° agosto 1963 al 30 settembre 1963, dai tre allegati al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

{5} G.U. delle Comunità europee , n. 53, del 1. 7.1962, pag. 1573
{6}

Allegato I al regolamento n. .../63/CEE del Consiglio in data ...

Prelievi nei confronti dei Paesi terzi da applicare ai suini macellati per le importazioni effettuate nei sottoindicati paesi nel periodo 1° agosto - 30 settembre 1963 :

(per 100 kg di suino macellato)

Belgio	FB	660,9
R.F. di Germania	DM	113,65
Francia	F	84,61
Italia	Lit.	13.146,-
Lussemburgo	Flux.	1.634,3
Paesi Bassi	Fl.	32,36

Allegato II

Prelievi nei confronti dei Paesi terzi da applicare agli animali vivi della specie suina, esclusi i produttori di razza pura, per le importazioni effettuate nei sottoindicati paesi dal 1° agosto al 30 settembre 1963 :

(per 100 kg di peso vivo)

Belgio	FB	508,2
R.F. di Germania	DM	87,40
Francia	F	65,06
Italia	Lit.	10.109,-
Lussemburgo	Flux.	1.256,7
Paesi Bassi	Fl.	24,89

Allegato III

Prelievi nei confronti dei Paesi terzi da applicare alle scrofe vive da macello per le importazioni effettuate nei sottoindicati paesi dal 1° agosto al 30 settembre 1963 :

(per 100 kg di peso vivo)

Belgio	FB	447,2
R.F. di Germania	DM	76,91
Francia	F	57,26
Italia	Lit.	8.896,-
Lussemburgo	Flux.	1.105,9
Paesi Bassi	Fl.	21,90

.../...

- 4 -

NOTA ESPLICATIVA

al regolamento n. .../63/CEE del Consiglio in data ... luglio 1963, relativo ai prelievi nei confronti dei Paesi terzi da applicare ai suini macellati ed agli animali vivi della specie suina per le importazioni effettuate dal 1° agosto 1963 al 30 settembre 1963.

(Adeguamento al regolamento n. 155 del Consiglio)

Col regolamento n. 56/63/CEE del Consiglio, relativo ad una deroga a talune disposizioni dei regolamenti n. 20, 21 e 22 del Consiglio, la data per la riduzione dei prelievi viene spostata dal 1° luglio 1963 al 1° agosto 1963.

I prelievi nei confronti dei Paesi terzi da applicare ai suini macellati (regolamento n. 155 del Consiglio) si compongono di tre elementi :

- l'elemento a), prelievi intracomunitari nei confronti dei Paesi Bassi, risultanti dal regolamento n. .../63/CEE del Consiglio ;
- l'elemento b), che, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento n. 20 del Consiglio, deve essere fissato preventivamente per un periodo di tre mesi, tenendo conto dell'evoluzione del prezzo dei cereali da foraggio nello Stato membro in cui il prezzo medio dei suini macellati è il più basso, e sul mercato mondiale durante i sei mesi precedenti il trimestre nel corso del quale tale elemento è fissato.

Tale elemento è stato calcolato come detto qui di seguito ; a tal fine, i prezzi medi dei cereali da foraggio sono stati ricavati dal documento n. 5644/VI/63-F della Direzione generale dell'Agricoltura, direzione "Economia e legislazioni agricole".

Il prezzo medio olandese per i cereali da foraggio misti, ponderato in funzione della composizione e calcolato per il semestre dal 1°.10.1962 al 31.3.1963, è pari a DM 31,436/100 kg.

<u>Paesi Bassi</u>	<u>%</u>		<u>Fl.</u>		<u>Fl.</u>
Orzo	15	x	30,10	=	4,5150
Granoturco	25	x	28,20	=	7,0500
Avena	10	x	27,60	=	2,7600
Segale	20	x	26,15	=	5,2300
Fumento da foraggio	15	x	30,50	=	4,5750
Cereali misti	15	x	28,80	=	4,3200
	100				28,4500 = DM 31,436

.../...

Il prezzo dei cereali da foraggio misti sul mercato mondiale ammonta a DM 23,201/100 kg. Tale prezzo è stato calcolato sulla base caf, tenendo conto della composizione sottoindicata dei cereali da foraggio nei Paesi Bassi, per il semestre dal 1° 10.1962 al 31.3.1963.

<u>Mercato mondiale</u>	<u>%</u>		<u>DM</u>		<u>DM</u>
Orzo	15	x	22,70	=	3,4050
Granturco	25	x	22,40	=	5,6000
Avena	10	x	24,26	=	2,4260
Segale	20	x	24,80	=	4,9600
Frumenti da foraggio	15	}	22,70	=	6,8100
Cereali misti	15				
	<u>100</u>				<u>23,2010</u>

Tale prezzo viene reso comparabile al prezzo dei cereali da foraggio nei Paesi Bassi mediante l'aggiunta di DM 1,25/100 kg per le spese di trasporto ; di conseguenza, il prezzo dei cereali da foraggio sul mercato mondiale risulta pari a DM 24,451/100 kg, da utilizzare come base di calcolo.

In tal modo il divario tra i due prezzi è :

prezzo dei cereali da foraggio nei Paesi Bassi	DM 31,436
prezzo dei cereali da foraggio sul mercato mondiale	DM 24,451
Differenza :	DM 6,985

Per trovare l'elemento b), la differenza così calcolata si moltiplica per il coefficiente di trasformazione 4,2 rappresentativo per gli Stati membri, stabilito per il calcolo dei prelievi intracomunitari da applicare ai suini macellati.

L'elemento b) è quindi pari a $4,2 \times \text{DM } 6,985 = \text{DM } 29,3370$, cioè UC 7,3343.

Il calcolo eseguito con i sistemi in uso sinora dava UC 7,4382

L'elemento b) è quindi diminuito di UC 0,1039

- L'elemento c), il quale, con decorrenza dal 1° luglio 1963, è pari, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) , ultimo periodo, al 3 % del prezzo limite medio praticato nel precedente anno.

L'elemento c) è calcolato come segue.

.../...

Prezzi limite dei suini macellati nei confronti dei Paesi terzi

Regolamento n. 47 sino al 30.9.1962	54,2750 UC
Regolamento n. 127 1.10 - 31.12.1962	54,7173 UC
Regolamento n. 162 1.1. - 31.3.1963	53,6540 UC
Regolamento n. 26/63 1.4. - 30.6.1963	51,3818 UC
	214,0281 UC
Media	53,5070 UC
3 % = 1,6052 UC =	<u>6,4208 DM</u>
	(in precedenza : DM 5,061)

A norma del regolamento n. 53 del Consiglio, è opportuno prendere in considerazione un rapporto unico, pari a 76,9 %, tra il prezzo dei suini vivi e quello dei suini macellati.

I prelievi da applicare alle scrofe vive da macello devono essere fissati, a norma del suddetto regolamento, ad un livello inferiore del 12 % a quello dei prelievi da applicare agli altri animali vivi della specie suina.

(Vedere allegato)

- 7 -
Allegato

Prelievo nei confronti dei Paesi terzi da applicare per ogni 100 kg di suino macellato
Articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c) del regolamento n ... del Consiglio

	Belgio	R.F. di Germania	Francia	Italia	Lussemburgo	Paesi Bassi
<u>Elemento a)</u> Prelievo nei confronti dei Paesi Bassi	DM 17,1144 UC 4,2786	DM 77,8916 UC 19,4729	DM 32,7920 UC 8,1980	DM 48,3760 UC 12,0940	DM 94,9840 UC 23,7460	
<u>Elemento b)</u> Differenza nel prezzo dei ce- reali da foraggio tra i Paesi Bassi ed il mercato mondiale (valido per il trimestre 1.7- 30.9.63), moltiplicato per il coefficiente di trasformazione 4,2	DM 29,3370 UC 7,3343	DM 29,3370 UC 7,3343	DM 29,3370 UC 7,3343	DM 29,3370 UC 7,3343	DM 29,3370 UC 7,3343	DM 29,3370 UC 7,3343
<u>Elemento c)</u> 3% del prezzo limite medio 31.7.1962-30.6.1963	DM 46,4514 UC 11,6129 DM 6,4208 UC 1,6052	DM 107,2286 UC 26,8072 DM 6,4208 UC 1,6052	DM 62,1290 UC 15,5323 DM 6,4208 UC 1,6052	DM 77,7130 UC 19,4283 DM 6,4208 UC 1,6052	DM 124,3210 UC 31,0803 DM 6,4208 UC 1,6052	DM 29,3370 UC 7,3343 DM 6,4208 UC 1,6052
	DM 52,8722 UC 13,2181	DM 113,6494 UC 28,4124	DM 68,5498 UC 17,1375	DM 84,1338 UC 21,0335	DM 130,7418 UC 32,6852	DM 35,7578 UC 8,9395
Moneta nazionale	FB 660,9	DM 113,65	F 84,61	Lit. 13.146	Flux. 1634,3	Hfl. 32,36

Allegato

Prelievo nei confronti dei Paesi terzi da applicare agli animali vivi della specie suina (regolamento n ... del Consiglio)

	Belgio	R.F. di Germania	Francia	Italia	Lussemburgo	Paesi Bassi
Animali vivi della specie suina	UC 10,1647 FB 508,2	UC 21,8491 DM 87,40	UC 13,1787 F 65,06	UC 16,1748 Lit. 10.109	UC 25,1349 Flux. 1.256,7	UC 6,8745 Hfl. 24,89
Scrofe vive da macello	UC 8,9449 FB 447,2	UC 19,2272 DM 76,91	UC 11,5973 F 57,26	UC 14,2338 Lit. 8.896	UC 22,1187 Flux. 1.105,9	UC 6,0496 Hfl. 21,90